

Qualora l'On. Consiglio di Amministrazione deliberasse favorevolmente, in linea di massima, circa l'operazione come sopra proposta, i competenti uffici provvederebbero alla compilazione delle condizioni particolari da inserirsi in polizza, per consentire la emissione dei contratti, con fatto fidejussorio in favore degli Enti di Credito Agrario.

Per la stipulazione di tali polizze fidejussorie, sarà necessario chiedere, ai sensi dello art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966 e art. 26 del Regolamento 4 gennaio 1925 n. 63, l'autorizzazione del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro delle Corporazioni, in quanto l'operazione di cui innanzi costituisce una deroga a quelle consentite all'Istituto dalla propria legge costitutiva.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione per le decisioni di sua competenza.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato, delibera di approvare le suddette proposte.